

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI CHE  
USUFRUISCONO DEI POSTI AGGIUNTIVI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI BOLZANO**

La/Il sottoscritt \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_  
Cognome Nome

nat \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
Comune Provincia

C.F. \_\_\_\_\_, n.tel \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail/Pec \_\_\_\_\_

chiede di essere iscritta/o per l'a.a. 2021-22 alla scuola di specializzazione in

\_\_\_\_\_,  
usufruendo del posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

A tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza che in base al protocollo d'intesa tra Provincia Autonoma di Bolzano e Università degli Studi di Verona, l'Università si impegna ad autorizzare i medici beneficiari di contratto aggiuntivo di formazione specialistica alla frequenza delle attività pratiche per almeno 4 mesi all'anno presso le strutture sanitarie accreditate dell'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola. Tale periodo di almeno 4 mesi all'anno si riferisce alle attività pratiche specifiche della branca specialistica (e non al tronco comune) e può essere espletato anche in maniera cumulativa fino ad un periodo massimo pari alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

- di essere inoltre a conoscenza e di accettare quanto disposto dal D.P.P. 7 gennaio 2008, n. 4 e successive modifiche:

“Art. 3 (Obblighi connessi alla formazione medico specialistica)

(1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'art. 22, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 15.11.2002, n. 14, devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:

a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;

b) un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c),

(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(3) L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e – in entrambi i casi – non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

(4) in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

a) se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.

(5) In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

(6) La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.

(7) In caso di assunzione di medici specializzandi da parte dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige secondo la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, a partire dal terzo anno della formazione medico specialistica, l'adempimento di servizio dev'essere della stessa durata del periodo di finanziamento e decorre dal momento in cui la specializzanda o lo specializzando consegue il diploma di specializzazione. In caso di assunzione a tempo determinato presso un'altra Azienda sanitaria, la specializzanda o lo specializzando è tenuta/o ad assolvere i quattro mesi di tirocinio annuali nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige di cui al primo comma del presente allegato prima dell'inizio del servizio (4 mesi per ogni anno di finanziamento percepito dalla Autonoma di Bolzano).

---

Luogo e data

---

Firma